



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

N° 49 del 31/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 15, DEL D. LGS. 75/2017, COME MODIFICATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8

L'anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 16:30, si è riunita la Giunta comunale con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Rag. Francesco Cacciatore nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti:

N. Ord.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
1	CACCIATORE Francesco	Sindaco	X	
2	GIAMBARTINO Teresa Antonella	Assessore	X	
3	MADONIA Alberto	"	X	
4	SCHILLACI Ignazio	"	X	
5	FERRARO Giovanna	"	X	
		TOTALE	5	0

Partecipa la Segretaria comunale Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo, collegata da remoto con videocamera e dispositivo informatico, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, accertato con l'ausilio della Segretaria comunale, il numero legale dei componenti della Giunta in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge 8/06/1990 recepita dalla L.R.n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che segue;

PREMESSO che il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 25/01/2001, organizza la struttura dell'Ente in n. 5 aree;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 23/11/2009 con la quale è stato approvato il *“Regolamento comunale delle procedure selettive per l'accesso ai profili destinati alla progressione verticale”*;

PRESO ATTO che è necessario adeguare il predetto regolamento alla nuova normativa vigente in materia che rispetta, tra l'altro, il limite previsto nell'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'art. 1, comma *ter*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, con lo scopo di *“valorizzare le professionalità che già sussistono all'interno dell'Ente e di avvalersi di personale dotato di specifica esperienza professionale nel settore”*, come prescritto nell'art. 24, comma 2, del D. Lgs n. 150/2009);

VISTI gli artt. 88 e 89 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che stabiliscono che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che *“gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio...”*;

RITENUTO di approvare l'allegato *“Regolamento comunale per le progressioni verticali di cui all'art 22, comma 15, del D. Lgs 75/2017, come modificato dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8”*, aggiornato alla normativa vigente;

VISTI:


- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 75/2017
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL Enti locali vigente;

per quanto sopra detto

PROPONE

DI APPROVARE l'allegato *“Regolamento comunale per le progressioni verticali di cui all'art 22, comma 15, del D. Lgs 75/2017, come modificato dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8”*, aggiornato alla normativa vigente;


DI PUBBLICARE l'allegato *“Regolamento comunale delle procedure selettive per l'accesso ai profili destinati alla progressione verticale”*, all'Albo pretorio del Comune di Santo Stefano Quisquina e nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Santo Stefano Quisquina. The stamp contains the text "COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA" and "AG-". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "N. Sindaco" above "Francesco Cacciatore".

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 26/05/2021



Il Responsabile dell'Area

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere _____

Santo Stefano Quisquina, _____

Il Responsabile Area Finanziaria

(non necessita di parere contabile)

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.44/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni esposte in ordine al provvedimento proposto;

con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento comunale per le progressioni verticali di cui all'art 22, comma 15, del D. Lgs 75/2017, come modificato dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8", aggiornato alla normativa vigente;

DI PUBBLICARE l'allegato "Regolamento comunale delle procedure selettive per l'accesso ai profili destinati alla progressione verticale", all'Albo pretorio del Comune di Santo Stefano Quisquina e nella sezione "Amministrazione trasparente".


Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991.

Allegato "A"



Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
DI CUI ALL'ART. 22 COMMA 15 DEL D. LGS. 75/2017, COME
MODIFICATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8**

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 31/05/2021

INDICE

ART. 1 - NORME GENERALI	3
ART. 2 - PROGRESSIONI VERTICALI.....	3
ART. 3 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	4
ART. 4- REQUISITI DI ACCESSO.....	4
ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE.....	5
ART. 6 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	5
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI.....	5
ART. 8 - PREFERENZE	8
ART. 9 - BANDO DI SELEZIONE	8
ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ART. 11 - COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	10
ART. 12 - NORMA DI RINVIO	11
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	11

ART. 1 - NORME GENERALI

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure selettive finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale comunale, secondo quanto contenuto nell' art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale (CCNL 31 marzo 1999) e potranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di accesso all'impiego e progressioni di carriera nelle amministrazioni pubbliche. Le progressioni interne verticali di carriera hanno lo scopo di valorizzare il personale di ruolo del Comune di Santo Stefano Quisquina, con il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore e nel limite dei posti vacanti della dotazione organica che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. A seguito della progressione verticale, il dipendente non è soggetto al periodo di prova.
3. L'Ente deve comunicare all'interessato, vincitore della selezione interna, il nuovo inquadramento attribuendogli il trattamento iniziale della nuova categoria. Qualora il precedente trattamento economico risulti superiore, il dipendente conserva la differenza economica riassorbibile con la prima progressione economica orizzontale nella nuova categoria.
4. I titoli valutabili sono quelli di cui all'art. 7 del presente regolamento e devono essere posseduti dal candidato alla data d'indizione della selezione e riconosciuti dallo Stato e dalla Regione per la partecipazione ai pubblici concorsi.

ART. 2 - PROGRESSIONI VERTICALI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017, art. 22 comma 15 come modificato dall'art. 1, comma 1 *ter*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n. 8/2020 e tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A) del Nuovo Ordinamento Professionale del 31/03/1999, *“per il triennio 2020/2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive riservate al personale di ruolo per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del suddetto sistema di classificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero dei posti per tali*

procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni consentite per la relativa area o categoria”.

ART. 3 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017, art. 22 comma 15 come modificato dall'art. 1, comma 1 *ter*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n. 8/2020, la procedura della progressione verticale ha le seguenti caratteristiche:

- **Facoltà:** è in facoltà dell'Amministrazione comunale, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, attivare le progressioni verticali;
- **Spazi assunzionali:** la progressione verticale incide sul tetto della spesa del personale solo per eventuale differenziale della spesa tra la collocazione del dipendente nella categoria superiore rispetto a quella inferiore;
- **Procedure selettive riservate:** a differenza delle progressioni di carriera “ordinarie”, di cui all'art. 52 del D. Lgs 165/2001, l'art. 22, comma 15 come modificato dall'art. 1, comma 1 *ter*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, non prevede la riserva di posti in concorsi pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni;
- **Titolo di studio:** per accedere alla categoria superiore mediante progressione verticale, i dipendenti interni dovranno disporre dei titoli di studio utile per l'accesso dall'esterno;
- **Personale di ruolo:** la riserva è rivolta solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 4- REQUISITI DI ACCESSO

1. I dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina, per accedere alla selezione per la progressione verticale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio e dipendente di ruolo presso il Comune di Santo Stefano Quisquina;
- essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione;
- avere maturato, alla data di scadenza della presentazione delle domande, un periodo minimo di servizio alle dipendenze del Comune di Santo Stefano Quisquina non inferiore ad anni 2;
- assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:

- categoria B : licenza di scuola media inferiore e qualifiche professionali, se richieste;

- categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
- categoria D: laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento (titolo assorbente) ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

1. La modalità di selezione, per ogni singola procedura selettiva, viene definita nel bando di selezione e può essere articolato per: a) titoli, in base a quanto stabilito dal Decreto Assessoriale – Regione Sicilia del 3 febbraio 1992, in G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13 e s.m.i., come dettagliato nell'art. 7 del presente regolamento; b) per titoli, prova pratica e colloquio, a contenuto teorico o tecnico-pratico o di abilità, tesa ad individuare la capacità di assolvimento di funzioni di tipo specialistico caratterizzanti la particolare posizione; c) per titoli, prova scritta e colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi delle mansioni da svolgere.

ART. 6 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le modalità di selezione per titoli, prova pratica o scritta e colloquio, prevedono l'attribuzione dei seguenti punteggi massimi:
 - a) punteggio massimo attribuibile ai titoli, di cui all'art. 7 del presente regolamento: 30;
 - b) punteggio massimo attribuibile alla prova pratica o scritta: 30;
 - c) punteggio massimo attribuibile al colloquio: 40.
2. Le prove di cui alle lettere b) e c) si intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 21.
3. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relativi ai titoli, alla prova pratica o scritta ed al colloquio.

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli viene fatta in base a quanto disposto dal Decreto Assessoriale – Regione Sicilia del 3 febbraio 1992, in G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13 e s.m.i..

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nelle progressioni verticali per soli titoli, per titoli ed esami o titoli e prova pratica sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari,

rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%. Il punteggio viene attribuito nel rispetto delle norme e delle disposizioni della Regione Sicilia.

I titolo di studio verranno valutati come segue:

- 1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito:
 - a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
 - punti 48 al titolo di studio richiesto;
 - punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
 - b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
 - punti 48 per il diploma richiesto;
 - punti 6 per altro diploma equivalente;
 - punti 6 per il titolo di studio superiore.
- 2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:
 - 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
 - 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
 - 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

- 3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
 - 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
 - 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
 - 0,96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

I titolo professionali verranno valutati come segue:

1. I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 8 (20% = punti 20).

Essi sono:

- a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;
- d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
- pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

2. Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

I servizi prestati presso gli enti pubblici verranno valutati come segue:

1. Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:
 - i. servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;
 - ii. servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.
2. I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

3. L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.
4. Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Nel caso in cui il titolo di studio per l'accesso dall'esterno è la licenza di scuola media inferiore, il punteggio corrispondente alla licenza di scuola media secondaria di primo grado è quello di seguito esplicitato:

Titolo espresso con giudizio	Titolo espresso in voto	Punteggio ai fini della valutazione
Sufficiente	6	9,60
Discreto	7	19,20
Buono	8	28,80
Distinto	9	38,40
Ottimo	10	48,00

Nota. Rapporto tra le graduazioni di voto di 1 a 5 rispetto al massimo previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali del 03 febbraio 1992 e s.m.i..

ART. 8 - PREFERENZE

1. A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e s.m.i.. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente più giovane.

ART. 9 - BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione è approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente, per almeno 15 giorni.
2. Per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per motivate ragioni, può essere disposta la riapertura o la proroga dei termini, nonché la revoca o la rettifica della selezione già bandita. Il provvedimento di revoca o di rettifica deve essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Santo Stefano Quisquina, Area Segreteria – Affari Generali, via Roma 142, 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
 - presentata *brevi manu*, in busta chiusa, direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Santo Stefano Quisquina (AG), sito in via Roma n. 142, negli orari di ufficio;
 - spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - trasmessa, attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella PEC dell'Ente protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it, allegando alla PEC la domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, e i relativi allegati richiesti, tutti in formato pdf.
2. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Sono ammesse domande provenienti esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.
3. La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire al Comune di Santo Stefano Quisquina entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando. Qualora il termine scada in un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, né in tutti gli altri casi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la responsabilità del partecipante, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti.
5. La busta di spedizione, le domande e gli eventuali suoi allegati sono trasmessi a cura del Responsabile dell'Ufficio Protocollo all'Ufficio del Personale.
6. L'ammissione con riserva e la motivata esclusione del candidato è determinata con apposito atto dalla Commissione. L'ammissione con riserva è disposta nel caso di imperfezioni riscontrate nella domanda ed in caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato che nell'interesse generale al corretto

svolgimento della selezione. L'eventuale esclusione è comunicata, per iscritto, al candidato entro 3 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 11 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Per ogni tipologia di selezione di personale, verrà nominata una commissione esaminatrice, che risulterà formata da tre componenti. Possono far parte della commissione il Segretario comunale, il Responsabile dell'Area in cui è inquadrato il posto messo a concorso tramite progressione verticale, gli apicali dell'Ente o altri dipendenti comunali.
2. Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio o della Giunta Comunale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.
3. La commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti.
4. La commissione è insediata dal Presidente. Nella seduta d'insediamento la commissione esamina le istanze e decide sull'ammissione dei candidati. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione sull'insussistenza di incompatibilità tra essi ed i concorrenti. Qualora si riscontrino incompatibilità o di incompatibilità sopravvenuta, la seduta è immediatamente sospesa con rinvio degli atti al Sindaco per la sostituzione del componente incompatibile, da effettuare nei successivi 3 gg.
5. Il commissario che, per assenza non giustificata, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade automaticamente dall'incarico. La sostituzione del commissario dimissionario, decaduto o permanentemente impedito, è effettuata entro 3 gg. dal verificarsi della causa impeditiva.
6. La commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente successione cronologica degli adempimenti, avendo riguardo alla specifica forma di selezione individuata:
 - a. verifica dei requisiti di ammissione;
 - b. accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione;
 - c. valutazione dei titoli e del servizio;

- d. determinazione delle date dei colloqui e/o delle prove, che devono essere comunicate ai singoli candidati almeno 10 giorni prima dell'inizio in caso di prova scritta e colloquio o almeno 5 giorni prima, in caso di prova pratico/attitudinale.
7. Per la valutazione dei titoli vale quanto stabilito nel precedente articolo 7.
8. La votazione complessiva è determinata sommando alla valutazione dei titoli, il voto delle prove e del colloquio.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari, legislative e contrattuali vigenti in materia.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle procedure selettive bandite successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la sua ripubblicazione per ulteriori quindici giorni.

Il Sindaco
Francesco Cacciatore
F.to

L'Assessore anziano
Ignazio Schillaci
F.to

La Segretaria comunale
Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il Messo comunale
(Giuseppe Ficarella)

La Segretaria comunale
(Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta.

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 31/05/2021

La Segretaria comunale
(Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)
F.to

Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li 02/06/2021



Il Funzionario